



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 6

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 5/11 novembre 2018

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	componente
Avv. Flaminia Longobardi	componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 12 novembre 2018, prot. 201, presentato dalla ASD Castellana Rugby, in persona del legale rappresentante sig. Emilio Marcon, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale, nelle riunioni del 7 e 8 novembre 2018, Comunicato C/05/GS, pubblicato in data 8 novembre 2018, con cui, in relazione alla gara Rugby Monselice ASD v ASD Castellana Rugby, disputata in data 4 novembre 2018, Campionato serie C - Poule 1, la reclamante è stata sanzionata con la multa di Euro 120,00 (centoventi/00), per avere messo a disposizione come Giudice di Linea un tesserato minorenni, Luca Bragagnolo, tessera FIR n.324217, in applicazione dell'art. 29/1 lett. a), del Regolamento di Giustizia, e dell'art. 5, comma 3, del Regolamento Attività Sportiva, inasprita ai sensi dell' art. 15, comma 1, (recidiva), del Regolamento di Giustizia.

FATTI

La ASD Castellana Rugby nel proprio conciso reclamo espone di aver presentato, in occasione della gara in questione, quale giudice di linea, un tesserato omonimo del minore Luca Bragagnolo, ma maggiorenne di età. In particolare, vi sarebbe stato un errore determinato dal fatto che nella lista gara era stato inserito il nominativo di Luca Bragagnolo, ma con la trascrizione del numero di tessera errato, n.324217, appartenente all'omonimo minorenni, quando in realtà, invece, il tesserato messo a disposizione dalla ASD reclamante era sempre

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

un Luca Bragagnolo, ma quello nato nell'anno 1980 e, quindi, maggiorenne al momento dell'incontro, avente numero come tessera la n.342672.

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia, resa dal Presidente di questa Corte in data 19 novembre 2018, comunicata in pari data, era fissata la camera di consiglio del 22 novembre 2018.

Alla predetta camera di consiglio, nessuno compariva per l'associazione reclamante e la Corte provvedeva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ad assumere le seguenti informazioni:

in primis acquisiva dall'ufficio federale competente l'anagrafica di entrambi i soggetti denominati Luca Bragagnolo, accertando che effettivamente sussistono due soggetti omonimi tesserati con la reclamante, di cui uno minorenni e l'altro maggiorenne;

veniva, inoltre, contattato telefonicamente l'arbitro della gara, sig. Fernando Ottoboni, il quale, interrogato sui fatti, specificava che ricordava chiaramente, a seguito del riconoscimento effettuato prima della partita, che il tesserato messo a disposizione dalla reclamante come Giudice di Linea era visibilmente maggiorenne, di certo non uno di diciassette anni di età, confermando così l'errore di trascrizione del numero di tessera FIR, da cui era scaturito l'accertamento sanzionatorio.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

La Corte ha accertato la bontà delle eccezioni proposte, avendo verificato che nel caso di specie si è effettivamente verificato un errore materiale di trascrizione nella lista gara, nella quale è stato inserito il numero di tessera del minore Luca Bragagnolo, in luogo di quello dell'omonimo maggiorenne, nato nel 1980, realmente presente, identificato dall'arbitro e messo a disposizione come Giudice di Linea dalla reclamante per la partita.

Invero, la verifica delle schede anagrafiche presso la FIR dei tesserati dell'ASD Castellana Rugby, ha confermato che ci sono due giocatori omonimi, che rispondono al nominativo di Luca Bragagnolo, e la maggiore età dell'uno rispetto all'altro minorenni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Inoltre, l'arbitro della gara, sig. Fernando Ottoboni, ha dichiarato a questa Corte che il tesserato messo a disposizione quale giudice di linea presente in campo e dallo stesso riconosciuto come Luca Bragagnolo fosse visibilmente e senza alcun dubbio maggiore di anni diciotto e, pertanto, nel caso in esame, non si è concretizzata la fattispecie sanzionata nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 15/1, 29/1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, e l'art. 5, comma 3, del Regolamento di Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nelle riunioni del 7 e 8 novembre 2018, Comunicato C/05/GS, pubblicato in data 8 novembre 2018, e, per l'effetto, annulla la sanzione pecuniaria della multa di Euro 120,00, (centoventi/00), alla ASD Castellana Rugby;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 22 novembre-5 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali